

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Biella, rinnovata alla Società "OBEM S.p.A." con D.D. n° 1.632 del 09.12.2020. PRAT. BIELLA16.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.632 del 09.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la società OBEM S.p.A. (c.f. 01589470028) con sede legale in Via alla Brignana 21 - 13900 BIELLA, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 01.10.2020 dal Sig.Barchietto Carlo (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rinnovare ai sensi dell'art 30 del Regolamento la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale BIELLA16 e avente C.U.R. BI10177;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico "GWB-S1/Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1, il prelievo di una portata massima di l/s 4,7 - di una portata media l/s 0,27 - pari ad un volume massimo annuo di circa metri cubi 8.700 d'acqua pubblica, tramite un pozzo distinto al Foglio 87 mapp. 181 del Comune di Biella;

all'art. 2 l'uso Produzione Beni e Servizi e Civile (Antincendio);

all'art. 10 che la durata della concessione è di 15 (quindici) anni, a partire dal 23.05.2020, giorno successivo alla data di scadenza del precedente atto di concessione D.D. n° 1065 del 23.03.2005, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.113 di Rep. del 01 ottobre 2020

**ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si

verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.  
Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella .  
Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato